




Ministero dell'Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare



PARCO DELLE CINQUE
TERRE
prot. del. 16/07/2015
numero: 0000006732 - P / 1

PATRIMONIO MONDIALE DELL'UMANITÀ



DELIBERAZIONE DEL PRESIDENTE

N. 47 DEL 16.07.2015

Approvazione disciplinare per l'uso dei gavitelli destinati all'ormeggio delle unità da diporto nell'Area Marina Protetta delle Cinque Terre

VISTA la Legge Quadro sulle Aree Naturali Protette n. 394 del 6 dicembre 1991, e ss. Mm. e ii., che detta i principi fondamentali per l'istituzione e la gestione delle aree naturali protette;

VISTO il Decreto di istituzione del Parco Nazionale delle Cinque Terre del 6 ottobre 1999, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 295 del 17 dicembre 1999;

VISTO il D.M. 12.12.1997 istitutivo dell'Area Marina Protetta delle Cinque Terre ed il Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio del 09.11.2004 di modifica dell'Area Marina Protetta denominata Cinque Terre;

VISTO il D.M. 20.07.2011 di aggiornamento dell'Area Marina Protetta delle Cinque Terre e il D.M. 20 luglio 2011, n. 189 avente ad oggetto il Regolamento recante la disciplina delle attività consentite nelle diverse zone dell'Area Marina Protetta delle Cinque Terre;

VISTO il D.M. 24/02/2015 avente ad oggetto "Approvazione Regolamento di Esecuzione ed Organizzazione dell'Area Marina Protetta delle Cinque Terre", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 62 del 16 marzo 2015;

VISTO il D.P.R. 27.02.2003 n.97 concernente l'amministrazione e la contabilità degli Enti Pubblici di cui alla Legge 20.03.1975 n.70;

VISTO il Decreto del Ministero dell'Ambiente GAB-DEC-2012 - 000150 del 01.08.2012 con il quale viene nominato il C.V. (CP) Vittorio Alessandro Presidente dell'Ente Parco Nazionale delle Cinque Terre a decorrere dal 01 settembre 2012;

VISTA la Deliberazione del Presidente n. 52 del 30.06.2014 avente ad oggetto "Regolamento di Amministrazione e Contabilità del Parco Nazionale delle Cinque Terre - Adeguamento al regolamento UE n. 1336/2013 ed alle osservazioni formulate dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare";


VISTA la Deliberazione Presidenziale n.100 del 30.12.2014, avente ad oggetto "Approvazione incarico del Direttore dell'Ente Parco Nazionale delle Cinque Terre in attuazione al Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n.294 del 02.12.2014" all'Ing. Patrizio Scarpellini;

VISTA la Deliberazione del Presidente n. 08 del 13.02.2015, avente ad oggetto "Bilancio di previsione 2015 e Bilancio Pluriennale 2015-2017";



Parco Nazionale delle Cinque Terre
Area Marina Protetta delle Cinque Terre

Via Discovolo snc Manarola - 19017 Riomaggiore (SP)
tel. +39 0187 762600 fax +39 0187 760040
info@parconazionale5terre.it www.parconazionale5terre.it



PATRIMONIO MONDIALE DELL'UMANITÀ



RICHIAMATA la Delibera del Presidente n. 97 del 22/12/2014 avente ad oggetto "Approvazione Regolamento di Esecuzione ed Organizzazione dell'Area Marina Protetta";

VISTA la nota del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 19/03/2015 a prot n. 5395/PNM avente ad oggetto "Area Marina Protetta Cinque Terre. Decreto di approvazione del Regolamento di esecuzione ed organizzazione";

VISTO il D.M. 24/02/2015 avente ad oggetto "Approvazione Regolamento di Esecuzione ed Organizzazione dell'Area Marina Protetta delle Cinque Terre", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 62 del 16 marzo 2015;

VISTO in particolare dell'Art. 16 - Disciplina dell'attività di ormeggio del Regolamento di esecuzione ed organizzazione dell'area marina protetta, il quale prevede idonee strutture destinate all'ormeggio delle unità da diporto.

CONSIDERATO in particolare il comma 5 Art. 16 - Disciplina dell'attività di ormeggio del Regolamento di esecuzione ed organizzazione dell'area marina protetta che stabilisce le condotte di esercizio all'interno dei campi ormeggio" salvo quanto disposto da specifico regolamento e norme d'uso dei campi ormeggio nell'area marina protetta".

CONSIDERATO che appare, quindi, necessario provvedere a disciplinare le condotte di esercizio all'interno dei campi ormeggio mediante Disciplina per l'uso dei gavitelli destinati all'ormeggio delle unità da diporto nell'area marina protetta delle Cinque Terre

VISTA la bozza di Disciplina per l'uso dei gavitelli destinati all'ormeggio delle unità da diporto nell'area marina protetta delle Cinque Terre che allegata alla presente ne costituisce parte integrante e sostanziale (Allegato n. 1);

PRESO ATTO che non risultando ad oggi ancora nominato il Consiglio Direttivo dell'Ente, la presente deliberazione sarà ratificata nella prima seduta utile;

STANTE il parere favorevole di regolarità amministrativa-tecnica;

IL PRESIDENTE DELIBERA


Art 1

Di approvare le premesse del presente atto;

Art 2

Di approvare la bozza di Disciplina per l'uso dei gavitelli destinati all'ormeggio delle unità da diporto nell'area marina protetta delle Cinque Terre che allegata alla presente ne costituisce parte integrante e sostanziale (Allegato n. 1);





PATRIMONIO MONDIALE DELL'UMANITÀ



Art 3

Di prendere atto del parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e amministrativa, parte integrante e sostanziale del presente atto;

Art 4

Di sottoporre il presente provvedimento alla ratifica del Consiglio Direttivo, appena insediato;


Art 5

Di trasmettere il presente provvedimento al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare per la valutazione di legittimità;

Art. 6

Di dare atto che la presente Deliberazione viene pubblicata all'Albo dell'Ente Parco.

Letto approvato e sottoscritto



IL PRESIDENTE
Dr. Vittorio Alessandro

Deliberazione del Presidente
Oggetto: Approvazione Disciplinare per l'uso dei gavitelli destinati all'ormeggio delle unità da diporto nell'area marina protetta delle Cinque Terre
VISTO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA E TECNICA AI SENSI DELLA NORMATIVA VIGENTE.
IL DIRETTORE Ing. Patrizio Scarpellini



Allegato 1)

DISCIPLINARE PER L'USO DEI GAVITELLI DESTINATI ALL'ORMEGGIO DELLE UNITA' DA DIPORTO NELL'AREA MARINA PROTETTA DELLE CINQUE TERRE

Ai sensi del Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 24.02.2015 avente oggetto "Approvazione del Regolamento di esecuzione ed organizzazione dell'area marina protetta denominata Cinque Terre", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n.62 del 16.03.2015, l'Ente Parco disciplina l'impiego dei campi ormeggio destinati alle unità da diporto all'interno dell'Area Marina protetta in sintonia con le finalità di istituzione dell'AMP.

Art. 1

(Campo di applicazione)

Il presente Disciplinare regola l'utilizzo dei gavitelli e di ogni ulteriore struttura destinata all'ormeggio all'interno dell'AMP ed elencata nel successivo articolo 2.

Il Parco Nazionale esprime sui piani di utilizzazione delle aree demaniali marittime delle singole amministrazioni comunali un parere vincolante, in ordine agli aspetti di carattere ambientale e di tutela dell'ecosistema marino e costiero.

Art. 2

(Campi ormeggio)

L'Ente gestore dell'Area Marina Protetta, ai sensi dell'Art. 16 - *Disciplina dell'attività di ormeggio* del Regolamento di esecuzione ed organizzazione dell'area marina protetta predispone idonee strutture destinate all'ormeggio delle unità da diporto, costituite da gavitelli biconici contraddistinti dal colore bianco, riservati esclusivamente ai natanti e imbarcazioni da diporto per la sosta all'interno dell'AMP e da gavitelli biconici contraddistinti dal colore rosso-arancio, destinati esclusivamente alle unità di supporto dei centri di immersione durante lo svolgimento delle immersioni subacquee e delle visite guidate subacquee.

Nel dettaglio, a scopo esemplificato ma non esaustivo, vengono elencati i campi ormeggio oggetto del presente Disciplinare, predisposti dal soggetto Gestore dell'AMP e destinati esclusivamente alle unità da diporto.

- Zona B Punta Mesco (Punta Gatta): n. 1 ormeggio;
- Zona C campo ormeggio Monterosso al Mare: n. 8 ormeggi;
- Zona C campo ormeggio Vernazza: n. 35 ormeggi;
- Zona C Manarola (fronte diga): n. 2 ormeggi;
- Zona C Riomaggiore (Via dell'Amore): n. 2 ormeggi;
- Zona C Riomaggiore (fronte stazione FS): n. 1 ormeggio;

- Zona C Riomaggiore (fronte diga): n. 3 ormeggi;
- Zona B Riomaggiore (Lama Crexia): n. 1 ormeggio;
- Zona C campo ormeggio Seno del Canneto: n. 20 ormeggi;
- Zona C campo ormeggio Givano: 5 ormeggi;

I singoli siti di ormeggio di seguito elencati sono destinati esclusivamente alle unità di supporto dei centri di immersione, durante lo svolgimento delle immersioni subacquee e delle visite guidate subacquee, e sono contraddistinti dal colore rosso-arancio:

- Zona B Punta Mesco (Punta Gatta): n. 1 ormeggio rosso per diving;
- Zona B Punta Mesco (loc. la Franata): n. 1 ormeggio rosso per diving;
- Zona B Punta Montenero (loc. Pastasciutta): n. 1 ormeggio rosso per diving;
- Zona B Punta Montenero (loc. la Tana): n. 1 ormeggio rosso per diving;

Art. 3

(Modalità di utilizzo dei punti di ormeggio)

L'ormeggio delle unità da diporto ai gavitelli predisposti dall'Ente Parco è preventivamente autorizzato per iscritto, mediante formale autorizzazione allo svolgimento dell'attività di ormeggio.

Il rilascio delle autorizzazioni allo svolgimento dell'attività consentite nell'area marina protetta "Cinque Terre", come previste dal decreto di aggiornamento e dal regolamento di disciplina delle attività consentite nell'area marina protetta, è effettuato ai sensi del TITOLO IV Disciplina delle autorizzazioni allo svolgimento delle attività consentite del Regolamento di esecuzione ed organizzazione dell'area marina protetta denominata Cinque Terre".

L'ormeggio delle unità da diporto (natanti e imbarcazioni da diporto) è consentito esclusivamente con condizioni meteomarine favorevoli ed assicurate, nel dettaglio:

- **Condizioni meteo:** fino al 2° (secondo) grado della scala Beaufort (brezza leggera), velocità massima del vento 6 nodi;
- **Condizioni mare:** fino al 2° (secondo) grado della Douglas (mare poco mosso), altezza massima delle onde 0,50 mt.

Con condizioni meteo marine diverse (forza mare e vento superiori al secondo grado della relativa scala) è fatto obbligo di disormeggiare l'unità ed abbandonare gli specchi acquei destinati ai campi ormeggio.

All'interno degli specchi acquei adibiti ai campi ormeggio destinati alla nautica da diporto e contraddistinti dal colore bianco:

- a) è consentito l'ormeggio con condizione meteo marina favorevole ed assicurata fino a mare forza 2 (poco mosso) e vento forza 2 (brezza leggera);
- b) è consentito esclusivamente l'ormeggio delle sole unità da diporto provviste dell'assicurazione R.C. in corso di validità;

- c) è consentito ai gavitelli riservati ai natanti e alle imbarcazioni l'ormeggio di una sola unità al medesimo gavitello;
- d) non è consentito l'ormeggio impiegando più di un gavitello;
- e) non è consentito l'ormeggio di unità navali, non presidiate da personale abilitato alla condotta, durante le ore notturne.
- f) non sono consentite le attività subacquee, con o senza autorespiratore, fatto salvo i punti di ormeggio destinati esclusivamente alle unità di supporto dei centri di immersione, durante lo svolgimento delle immersioni subacquee e delle visite guidate subacquee, contraddistinti dal colore rosso-arancio
- g) non sono consentiti l'ancoraggio, la libera navigazione e la permanenza di unità navali non ormeggiate, la pesca sportiva e ricreativa e la pesca professionale, fatto salvo le manovre per raggiungere il gavitello;
- h) non è consentito l'ormeggio delle unità da diporto ai gavitelli riservati alle immersioni subacquee e alle visite guidate subacquee, contraddistinti dal colore rosso-arancio;
- i) l'ormeggio deve essere effettuato esclusivamente al gavitello predisposto dall'ente gestore;
- j) è consentita la balneazione esclusivamente in prossimità della propria unità ormeggiata, a motore spento e in assenza assoluta di manovre di altra unità e comunque nell'area compresa nel raggio di rotazione dal punto di ormeggio (giro di ruota);
- k) non è consentito l'utilizzo di shampoo, detersivi od altra sostanza inquinante;
- l) è consentito l'utilizzo dei wc di bordo esclusivamente solo se dotati di casse per la ritenzione dei liquami di scolo;
- m) non è consentito l'utilizzo di apparecchi sonori ed acustici;
- n) l'uso del motore è consentito solo ed esclusivamente durante le operazioni di ormeggio e disormeggio delle unità ai gavitelli;
- o) Durante la sosta non è consentito tenere alcun motore acceso, compresi eventuali generatori di corrente, salvo quando necessario per ragioni di sicurezza;
- p) Durante la sosta è vietata qualsiasi attività che rechi turbamento od ostacolo al buon funzionamento del campo ormeggio.

Le unità da diporto devono sempre essere ormeggiate in massima sicurezza e secondo le corrette norme dell'arte marinaresca con cime adeguate, di proprietà del diportista.

Il conducente dell'unità da diporto è l'unico responsabile di qualsiasi inconveniente o sinistro causato da imprudenza imperizia od inosservanza di norme e regolamenti, ivi compreso il presente; inoltre, i conducenti delle unità sono direttamente responsabili della condotta degli occupanti il proprio natante e, nel rispetto dei dettami dell'Ente Parco, sono tenuti a mantenere idonea condotta durante la sosta all'interno dei campi ormeggio.

Le manovre di avvicinamento ai gavitelli di ormeggio e di allontanamento dagli stessi devono avvenire a velocità non superiore a 3 nodi.

Al fine di evitare pericoli di collisione durante la sosta nelle ore notturne all'interno dei campi boe è fatto obbligo di tenere accesa la luce di fonda (fanale di fonda, di colore bianco, visibile a 360° per tutto l'orizzonte).

E' fatto assoluto divieto occupare, per qualsiasi motivo, i campi ormeggio con modalità diverse da quelle indicate nel presente Disciplinare.

Art. 4

(Ancoraggio)

E' severamente vietato dare fondo all'ancora all'interno dei campi boe ed ad una distanza inferiore a 50 metri dal più vicino punto di ormeggio.

Art. 5

(Eventi straordinari e sinistri)

In caso di evento straordinario o di sinistro all'interno dei campi ormeggio il conducente dell'unità da diporto ha l'obbligo:

- di fermarsi immediatamente e di dare la massima assistenza possibile agli eventuali infortunati;
- di darne immediata comunicazione telefonica all'Ufficio dell'Area Marina Protetta.

Il conducente, ove ritenuto necessario od anche solamente opportuno, può richiedere l'assistenza dell'Autorità Marittima per gli accertamenti di rito.

Nel caso di danneggiamenti provocati alle strutture dei campi boe (gavitelli e/o linee di ormeggio), anche in conseguenza delle sole manovre d'ormeggio, l'utente responsabile del danneggiamento dovrà provvedere al risarcimento dei danni causati.

Art. 6

(Deroghe)

In deroga a quanto disposto, sono esclusi dall'osservanza del presente Disciplinare le seguenti unità :

- mezzi impiegati in attività di soccorso, sorveglianza e servizio dell'AMP;
- unità nautiche di proprietà dell'Ente Gestore dell'AMP;
- unità nautiche impiegate nello svolgimento di servizi per conto dell'Ente Gestore, nel limite strettamente connesso alle esigenze di intervento;





Area Marina Protetta delle Cinque Terre

PATRIMONIO MONDIALE DELL'UMANITÀ



Art 7

(Violazioni-Sanzioni)

Gli utenti che contravvengono alle disposizioni del presente Disciplinare, ovvero, sia stato accertato un comportamento incompatibile con i dettami disposti dall'Art 16 - *Disciplina dell'attività di ormeggio* del Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 24.02.2015 avente oggetto "Approvazione del Regolamento di esecuzione ed organizzazione dell'area marina protetta denominata Cinque Terre", saranno sanzionati ai sensi dell'Art 37 - *Sanzioni* del medesimo Regolamento.

